N. 52/2023 Ruolo Generale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott. Paolo VIARENGO — Presidente relatore

Dott.ssa Caterina BAISI — Consigliere

Dott.ssa Maria Grazia CASSIA — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

MOTTA Emanuele, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Mariagrazia GAMMAROTA e Manuela DELLEPIANE ed elettivamente domiciliato in Genova alla via XX Settembre 32-11, giusta mandato in atti

appellante

CONTRO

AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N. 4, in persona del Direttore Generale in carica, dott. Paolo PETRALIA, difesa e rappresentata dall'avv. Luigi COCCHI e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Genova, Via Macaggi 21/8, in forza di procura in atti

appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante:

"*Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del gravame avanzato e in parziale riforma della sentenza in epigrafe N. 765/2022 del Tribunale di Genova pubblicata il 10/01/2023, non notificata, per tutte le ragioni sopra esposte, previa, occorrendo,*

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

ammissione delle istanze istruttorie proposte in primo grado: -accertato lo svolgimento da parte del ricorrente di mansioni superiori al contratto in essere dello stesso ed afferenti l'inquadramento superiore nella categoria B, del C.C.N.L. comparto sanità, condannare, per l'effetto, la ASL 4 CHIAVARESE, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle differenze retributive tra quanto corrisposto e quanto dovuto, per il periodo quinquennale considerato dal 01/01/2015 alla data del 31/12/2019, come calcolate dal CTU Dott. Alessio Arvigo nella perizia del 10/11/2022 quale Ipotesi B, tenuto conto della progressione orizzontale già ottenuta dal dipendente in quel periodo, per un importo complessivo di Euro 8.306,22 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo e .. detratto l'acconto già pagato nelle more dalla Azienda convenuta.... - Con condanna alle spese di lite del grado di giudizio in favore dei sottoscritti legali antistatari ...".

Per l'appellata:

"*nell'interesse della A.S.L. n. 4 si chiede e conclude per il rigetto dell'appello proposto da MOTTA Emanuele siccome inammissibile e/o infondato e, quindi, per la conferma della sentenza appellata. Vinte le spese del grado.*"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 6 febbraio 2020 il signor Emanuele Motta, premesso di essere dipendente della ASL n. 4 quale Ausiliario Specializzato di livello A, ha richiesto il riconoscimento del proprio diritto ad un inquadramento superiore, in particolare in quello di categoria B, profilo professionale Coadiutore Amministrativo Esperto, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, integrativo del CCNL del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999, quanto meno a partire dal 2015, in ragione delle mansioni concretamente svolte, con conseguente condanna dell'amministrazione resistente a corrispondere le relative differenze retributive maturate a tutto il 2019.

Si è costituita in giudizio la ASL 4, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 765 del 2022 il Tribunale di Genova ha parzialmente accolto il ricorso, in particolare accogliendo la domanda di riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori,

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

ma non riconoscendo la progressione economica orizzontale all'interno della superiore categoria, con conseguente condanna della ASL n. 4 a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 1.452,73.

Ha proposto appello il ricorrente, osservando "*... è circostanza pacifica tra le parti, che il ricorrente nel periodo di causa aveva ottenuto dalla Azienda Sanitaria convenuta complessivamente due progressioni orizzontali livello A2, dal 01/01/2015 al 31/12/2016, e livello A3 dal 01/01/2017 al 31/12/2019, tutto ciò a fronte dello sviluppo delle proprie competenze professionali, delle mansioni, dei compiti e delle responsabilità assegnategli nonché dei risultati individuali e collettivi rilevati, proprio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 d.lgs. n. 150/2009, richiamato dal giudice di prime cure ma di cui erroneamente la sentenza qui impugnata non tiene conto. Pertanto, tale progressione economica attribuitagli dalla ASL 4 e pacificamente riconosciuta dalla stessa nella (errata) categoria A deve essere salvaguardata anche nella (corretta) categoria B, perché, in caso contrario, si potrebbe giungere al paradosso per cui il lavoratore potrebbe conseguire un peggioramento della retribuzione in precedenza goduta, anche rispetto a colleghi più giovani e svolgenti le stesse identiche mansioni dell'odierno appellante.*

Tra l'altro, si fa presente come in altri procedimenti analoghi, il Tribunale di Genova ha riconosciuto tale progressione orizzontale in relazione a due colleghe dell'odierno appellante, colleghe che svolgevano di fatto le stesse identiche mansioni. Si evidenzia che tali decisioni non sono state nemmeno impugnate dall'odierna appellata ASL tanto è vero che entrambe nel frattempo sono passate in giudicato.... Inoltre...codesta stessa Corte di Appello ha salvaguardato la progressione orizzontale già ottenuta dal dipendente con la sentenza C.A. Genova n. 235/2022 e con la sentenza C.A. Genova n. 231/2022 ... anch'esse nel frattempo passate in giudicato, con conseguente pagamento delle differenze retributive maturate....

... si chiede dunque la riforma della sentenza impugnata in parte qua con conseguente riconoscimento al ricorrente della progressione economica già ottenuta all'interno della (errata) categoria A nella (corretta) categoria B e conseguente condanna della ASL4 Chiavarese al pagamento delle differenze retributive come calcolate in primo grado dal CTU Dott. Alessio Arvigo

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

nel proprio elaborato sub ipotesi B che comporta differenze retributive capitali pari ad euro 8.306,22, conteggi ritenuti corretti da entrambi i CTP delle parti in causa."

L'ASL 4 ha depositato memoria di costituzione, chiedendo il rigetto dell'appello.

Con il decreto di fissazione dell'udienza, questa Corte ha disposto la trattazione scritta del procedimento e, con le successive note, le parti hanno confermato le loro conclusioni.

.*.*.*.

Questa Corte ritiene di dover confermare le proprie, anche recenti, decisioni in materia, già in parte richiamate dall'appellante, riferite tutte a casi, in effetti, del tutto identici, sia in fatto che in diritto, al caso in esame, ci si riferisce alle sentenze 231 e 235 del 2022 e 124, 137 e 187 del 2023.

In questo senso, si può richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., una delle predette sentenze di questa Corte, in particolare la n. 235 del 2022:

"*E' incontrovertibile tra le parti che la sig.ra ... abbia svolto mansioni superiori rispetto alla categoria A attribuitale e più specificamente corrispondenti alle declaratorie della categoria B – profilo professionale Coadiutore amministrativo – di cui al CCNL del personale del comparto sanità del 7 aprile 1999 Il perimetro dell'appello riguarda ... la problematica del riconoscimento della progressione orizzontale ottenuta dalla ... nella inferiore categoria A....*

La disciplina relativa alla progressione orizzontale è stata correttamente richiamata nella motivazione della sentenza impugnata.

L'art. 23 d.lgs. n. 150/2009 dispone che "le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, [come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto,] sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".

L'art. 35 C.C.N.L. comparto sanità 1998-2001 conferma, a sua volta, che nel settore sanità le progressioni economiche orizzontali non sono affatto automatiche, ma condizionate al ricorrere di

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

una serie di presupposti: "La progressione economica prevista dall'art.30, comma 1 lettera b) si attiva con la stipulazione del contratto collettivo integrativo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 31 comma 3 e nel limite delle risorse finanziarie esistenti e disponibili nel fondo di cui all'art. 39, sulla base dei seguenti criteri da integrare in sede di contrattazione integrativa: a) per i passaggi alla prima, seconda e terza fascia retributiva, previa valutazione selettiva in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale; b) per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna categoria, previa valutazione selettiva basata sugli elementi di cui al precedente punto a), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto: - del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; - del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza; - dell'iniziativa personale e della capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna".

Ritiene la Corte di condividere quanto affermato dal Tribunale in ordine alla non automaticità delle progressioni orizzontali in quanto da attribuirsi selettivamente ad una quota limitata di dipendenti, in base alle risorse disponibili dell'amministrazione, tenuto conto di una serie di valutazioni sulla proficuità del rendimento lavorativo.

Tuttavia, la successiva argomentazione secondo cui la ricorrente nulla avrebbe dedotto in ordine ai presupposti per il riconoscimento di tali avanzamenti non tiene conto del fatto che è pacifico in causa che la stessa abbia effettivamente ottenuto, dall'assunzione al deposito del ricorso introduttivo, il passaggio alla prima e alla seconda fascia retributiva, seppur nell'ambito della inferiore categoria A attribuitale.

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

Tale circostanza induce a ritenere che la ... aveva certamente i requisiti per il conseguimento delle due progressioni orizzontali di cui ha chiesto tenersi conto per il calcolo delle retribuzioni parametrate alla superiore categoria B, senza alcuna necessità di allegare o provare i relativi presupposti, in quanto la stessa aveva già ottenuto nel 2015 il passaggio alla prima fascia e nel 2017 il passaggio alla seconda fascia.

Avrebbe dovuto eventualmente essere la ASL ad eccepire che i due passaggi di fascia riconosciuti alla lavoratrice valessero esclusivamente per la inferiore categoria A e non per la superiore B, ma sul punto l'azienda sanitaria nulla ha dedotto; al contrario deve ritenersi che la valutazione positiva che ha comportato il riconoscimento delle due progressioni in capo alla odierna appellante sia avvenuta tenuto conto dell'impegno profuso proprio nello svolgimento delle superiori mansioni di categoria B. così come incontrovertibilmente accertate dal Tribunale.

Tale ricostruzione ha poi una sua logica di giustizia sostanziale: sarebbe infatti assurdo che, pur riconoscendosi il diritto della lavoratrice ad essere retribuita con il trattamento previsto per la categoria superiore per aver svolto mansioni superiori rispetto a quelle corrispondenti al proprio inquadramento, la stessa venisse poi penalizzata dall'azzeramento della progressione orizzontale già riconosciuta nella categoria inferiore attribuitale.

Si ribadisce infatti che la valutazione che ha portato l'azienda sanitaria a riconoscere i due passaggi di fascia in capo alla lavoratrice è stata effettuata tenuto conto dei risultati quantitativi e qualitativi raggiunti dalla stessa nello svolgimento delle superiori mansioni svolte negli anni 2015 e 2017 che il Tribunale ha riconosciuto come corrispondenti alla categoria B; pare dunque ingiusto e discriminatorio non tenerne conto ai fini della quantificazione delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori da parte di un lavoratore che ha già superato positivamente la selezione ottenendo la progressione nella categoria di appartenenza.

Ai fini del calcolo delle differenze retributive derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori si deve quindi tener conto di tali progressioni, nel senso che il percepito dev'essere detratto dal

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

trattamento previsto per gli impiegati di cat. B fascia B1 per il periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2016 e cat. B fascia B2 per il periodo dal 01/01/2017 al 31/12/2019."

In applicazione dei principi affermati da questa Corte nella sentenza appena richiamata, ai quali questo collegio ritiene di dover dare continuità, l'appello deve essere accolto, risultando, come detto, la situazione in fatto ed in diritto, dell'odierno appellante signor Motta perfettamente sovrapponibile a quella esaminata da questa Corte nella sentenza appena richiamata.

Anche nel caso in esame, infatti, al ricorrente sono stati regolarmente riconosciuti dall'ASL appellata i passaggi di "*Livello economico*" e "*Fascia retributiva*", quindi si deve ritenere che lo stesso "*aveva certamente i requisiti per il conseguimento delle due progressioni orizzontali di cui ha chiesto tenersi conto per il calcolo delle retribuzioni parametrate alla superiore categoria B*", già accertata e riconosciuta in primo grado.

Deve essere dunque recepito il "*secondo conteggio*" elaborato dal CTU nominato in primo grado, corrispondente alla "*Ipotesi B*", che ha quantificato le differenze retributive capitali in €. 8.306,22, la cui quantificazione è stata ritenuta corretta da entrambe le parti, da tale somma, ovviamente, dovrà essere detratta la somma eventualmente nel frattempo versata dalla ASL 4 di Chiavari in esecuzione della sentenza impugnata.

L'esito del giudizio induce a condannare l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante, delle spese di lite, sia per il primo grado che per il secondo, risultando il totale accoglimento delle domande presentate dallo stesso ricorrente, spese che si liquidano come da dispositivo, considerando il valore della causa, l'assenza di istruttoria in questo secondo grado e potendosi scendere sotto i valori medi, per la non particolarmente impegnativa definizione della causa.

Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico dell'appellata, per le stesse predette ragioni.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello, così provvede:

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a

1) Dichiara tenuta e pertanto condanna l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a MOTTA Emanuele, l'importo capitale di €. 8.306,22 da cui detrarre quanto già versato dalla ASL in esecuzione della sentenza impugnata, oltre la maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.

2) Condanna l'Azienda Sociosanitaria Ligure n. 4 alla rifusione in favore di MOTTA Emanuele delle spese di lite dei due gradi, spese che liquida per il primo grado in complessivi euro 2.700,00 e per il secondo grado in complessivi euro 2.000,00, oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore dei difensori antistatari.

3) Pone definitivamente le spese di CTU espletata in primo grado a carico dell'appellata.

Genova, 7.11.2023.

Il Presidente estensore

Paolo Viarengo

Firmato Da: ALAGNA ALESSANDRO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 729ab1a5890f1e580fa0dd14c19b9b97
Firmato Da: VIARENGO PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 53ab14b16f0dcd4a